

LE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI

Al fine di garantire ai cittadini il rispetto delle corrette pratiche di conduzione e manutenzione degli impianti termici, **la Sinergia s.u.r.l.**, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 74/2013, **effettua**, per il Comune di Salerno, **controlli ispettivi** sugli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.

NON SARANNO SOTTOPOSTI AD ISPEZIONE

gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica compresa tra 10 kW e 100 kW alimentati a gas (metano o GPL) e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica compresa tra 12 kW e 100 kW per i quali sia pervenuto ed accertato da Sinergia s.u.r.l., il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) corredato del **"Bollino Verde Informativo"**, trasmesso dal manutentore nei tempi prescritti.

I costi dell'ispezione, a carico del responsabile dell'impianto, vanno, a seconda della potenza **da € 80,00 ad € 300,00.**

Tutte le ispezioni saranno effettuate da personale incaricato dalla Sinergia s.u.r.l., identificabile attraverso apposito tesserino di riconoscimento.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, contattare



Servizio Verifica Impianti Termici
Via Panoramica – 84135 – Salerno

Telefonando:



089 – 796662



Dal Lunedì al Venerdì 08:30 – 13:00

Inviando una mail:



vit@sinergia.sa.it
vit.sinergia@pec.it

Per informazioni supplementari:



www.sinergia.sa.it



AMBIENTE

FUTURO

ARIA



CAMPAGNA INFORMATIVA

MANUTENZIONE PERIODICA
E CONTROLLO DI EFFICIENZA
ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI

DPR 74/2013 – D.Lgs. 192/05 – D.M. 10 febbraio 2014 – Del. Cons. Com. n.37 del 30.12.2020



CHE COS'È UN IMPIANTO TERMICO

L'impianto termico è un sistema destinato alla climatizzazione **invernale o estiva** degli ambienti.

NON SONO considerati impianti termici, ai sensi del D.Lgs. 192/05:

- apparecchi quali: **stufe, caminetti, sistemi radianti**. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle loro potenze, per singola unità immobiliare, è maggiore o uguale a 5 kW;
- sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria di singole unità immobiliari, ad uso residenziale ed assimilate.

CHI È IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

Il Responsabile dell'impianto termico si identifica con una delle seguenti figure:

- L'**occupante** a qualsiasi titolo, di unità immobiliari residenziali.
- Il **proprietario** di unità immobiliari residenziali non locate.
- L'**amministratore di condominio**, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati condominiali.
- Il **legale rappresentante** di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

COSA DEVE FARE IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO ai sensi del DPR 74/2013

Il Responsabile dell'impianto deve far eseguire a ditte abilitate:

- 1) **La manutenzione periodica**
- 2) **Il controllo di efficienza energetica**



1) La manutenzione periodica

La **manutenzione periodica** è l'insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei singoli componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi.

Gli installatori ed i manutentori devono definire e dichiarare al Responsabile dell'impianto termico, in forma scritta, quali siano le operazioni di manutenzione di cui necessita l'impianto e con quale **frequenza** le operazioni vadano eseguite.

Il manutentore ha l'obbligo di rilasciare un rapporto di manutenzione e di compilare il Libretto di Impianto nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 192/05, **l'utente che non effettua la manutenzione periodica** degli impianti è punibile con una **sanzione amministrativa** non inferiore a **500,00 Euro** e non superiore a **3.000,00 Euro**.

2) Il controllo di efficienza energetica

Per gli impianti di climatizzazione invernale con potenza termica maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica maggiore di 12 kW, il manutentore, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, dovrà effettuare un controllo di efficienza energetica e redigere il relativo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE). Entro 60 giorni, con le periodicità indicate nella tabella successiva, il **Rapporto RCEE** con il "Bollino Verde Informativo" dovrà essere trasmesso alla Sinergia s.u.r.l. tramite Portale dedicato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili sono esclusi dai controlli di efficienza energetica. Resta l'obbligo di far eseguire le operazioni di manutenzione.

IL BOLLINO VERDE INFORMATICO

La **validità in anni** [colonna blu] e il **costo** [colonna arancione] del "**Bollino Verde Informativo**" sono stabiliti con D.C.C. n. 37 del 30/12/2020, come riportati nella successiva tabella:

Impianti termici con potenza nominale

10 kW < P < 35 kW	2	€ 16,00
35 kW ≤ P < 70 kW	2	€ 32,00
70 kW ≤ P ≤ 100 kW	2	€ 48,00
100 kW < P < 350 kW	1	€ 30,00
P ≥ 350 kW	1	€ 36,00

Altri Impianti termici

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico o ad assorbimento a fiamma diretta	12 kW < P < 35 kW	4	€ 16,00
	35 kW ≤ P < 70 kW	4	€ 32,00
	70 kW ≤ P ≤ 100 kW	4	€ 48,00
	100 kW < P < 350 kW	2	€ 30,00
	P ≥ 350 kW	2	€ 36,00
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	12 kW < P < 35 kW	4	€ 16,00
	35 kW ≤ P < 70 kW	4	€ 32,00
	70 kW ≤ P ≤ 100 kW	4	€ 48,00
	100 kW < P < 350 kW	4	€ 60,00
	P ≥ 350 kW	4	€ 72,00
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	12 kW < P < 35 kW	2	€ 16,00
	35 kW ≤ P < 70 kW	2	€ 32,00
	70 kW ≤ P ≤ 100 kW	2	€ 48,00
	100 kW < P < 350 kW	2	€ 60,00
	P ≥ 350 kW	2	€ 72,00
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	10 kW < P < 50 kW	4	€ 16,00
	P ≥ 50 kW	4	€ 32,00
Microcogenerazione	P _{el} < 50 kW	4	€ 16,00
Unità cogenerative	50 kW ≤ P _{el} < 150 kW	2	€ 32,00
	P _{el} ≥ 150 kW	2	€ 60,00